

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1006

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AUGELLO, MANTICA, MATTEOLI,
MUGNAI, BATTAGLIA Antonio e NOVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2006

Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - Sin dalle scorse legislature Alleanza Nazionale ha avuto a cuore il problema della tutela, in termini di necessari interventi di aiuto, delle isole minori. Nella XIV legislatura sono stati presentati da senatori di Alleanza Nazionale due disegni di legge, di cui uno fatto proprio dal gruppo ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del regolamento del Senato. La 13ª Commissione quindi affrontò l'esame di questi (e di altri) disegni di legge con un dibattito ampio ed articolato che si concluse con l'approvazione di un testo unificato da sottoporre all'Aula.

Purtroppo il fitto calendario dei lavori dell'Aula in quel periodo non ha lasciato spazio per l'esame di questo testo, il cui *iter* si è interrotto con la chiusura della legislatura. È nostra specifica volontà riprendere dunque il testo approvato dalla commissione ambiente e riproporlo, nel duplice intento di non sprecare il lavoro svolto dai senatori nel corso di molte sedute, recuperando un testo che altrimenti non avrebbe più voce, e d'altro canto di ribadire la necessità - ancora presente - di intervenire con una disciplina organica a sostegno delle isole minori.

Alleanza Nazionale ha sostenuto che è necessario aiutare a favorire lo sviluppo di questo importante patrimonio nazionale, sia marittimo che lacuale.

L'impegno statale ben corrisponde alla nuova ripartizione costituzionale delle competenze definita con la riforma del Titolo V della Costituzione. Come osservava anche l'allora relatore, l'intervento statale previsto nel disegno di legge riguarda soprattutto materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato o di legislazione concorrente Stato-Regioni e, limitatamente ad alcuni casi in cui si potrebbe delineare una esclusiva competenza

regionale, appare legittimo richiamarsi al dettato dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in base al quale per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.

In tal senso sono previsti specifici strumenti di programmazione in modo da rendere fattivo ed ottimale l'intervento dello Stato, ed in particolare vengono istituiti degli organismi *ad hoc*: all'articolo 2 il Comitato interistituzionale per le isole minori; all'articolo 3 intese ed accordi di programma; all'articolo 7 la realizzazione di progetti di *e-government*.

Le materie ed i settori che rientrano fra gli interventi di tutela e di promozione dello sviluppo sono indicati al comma 3 dell'articolo 1 ed includono la tutela dell'ambiente: pesca, maricoltura ed agricoltura, senza trascurare la gestione dei rifiuti, del rifornimento idrico e delle fonti alternative di energia. Inoltre viene tutelato il diritto allo studio e alla formazione professionale sia per una valorizzazione dei beni ambientali e culturali, come ad esempio la conservazione delle tradizioni dell'artigianato, sia per la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica dando spazio a telelavoro, teleformazione e telemedicina con la pianificazione delle operazioni di soccorso in caso di emergenza.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto è prevista la possibilità di disporre agevolazioni relative ai vettori sia marittimi che aerei a favore dei residenti, mentre quelle per i

turisti solo nelle stagioni diverse da quella estiva, al fine di arginare l'eccessivo sovrappollamento che nell'alta stagione compromette pesantemente la qualità delle vacanze e rende insopportabile la vita quotidiana degli abitanti autoctoni.

L'articolo 5 disciplina la possibilità di istituire presidi di protezione civile e sanitaria come ulteriore forma di sicurezza e soccorso per abitanti e turisti di questi piccoli territori, nel caso in cui si verificano rischi particolari.

Seguono disposizioni che possiamo chiamare di controllo, ad esempio l'articolo 6 dedicato alla relazione annuale o l'articolo 11 relativo ai marchi di qualità ambientali. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, oltre ad alcune previsioni nei capitoli di spesa

dei dicasteri che avranno competenze in questa materia, viene istituito, all'articolo 9, un fondo per lo sviluppo sostenibile che, come recita il comma 2: «finanzia gli interventi previsti per la salvaguardia dell'ambiente, gli interventi di messa in sicurezza del territorio e per la funzionalità delle strutture ospedaliere e dei presidi sanitari.». Seguono al successivo articolo 10 specifiche disposizioni per prestiti obbligazionari che i comuni delle isole minori possono emettere per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico.

Questa in estrema sintesi la *ratio* e lo spirito della futura legge che affidiamo quindi alla definitiva approvazione del Senato e del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Elenco funzionale
delle isole minori italiane)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori italiane, di cui all'allegato A.

2. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede alla tenuta dell'elenco di cui all'allegato A avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili geografico, fisico e amministrativo e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immisione sulla rete Internet.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, incluse le comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nell'area mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'at-

tivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con riferimento alle condizioni e alle dimensioni particolari di vita nonché alle specifiche esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

2) servizi di trasporto, rifornimento di combustibili e servizi di navigazione assistiti da reti satellitari;

3) produzioni energetiche alternative;

4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;

5) rifornimento idrico anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali esistenti, del territorio e dei beni culturali, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché della normativa statale in materia di aree protette e di beni ed attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e per i turisti nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'elenco di cui all'allegato A è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso alle

Commissioni parlamentari competenti, alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.

*(Comitato interistituzionale
per le isole minori)*

1. È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», senza oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata di cui al comma 1 ed è composto:

a) dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, delle comunicazioni e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) da venti sindaci, o presidenti di municipalità, laddove costituite, designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fra quelli degli enti locali con sede nelle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A;

c) da cinque presidenti di provincia nel cui territorio insistano le isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

d) da cinque presidenti di regioni nel cui territorio insistano le isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Possono intervenire alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni

consultive, su richiesta del presidente, i responsabili del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonché i presidenti degli enti pubblici di ricerca ed i rettori delle università, pubbliche o private, operanti nelle regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole minori, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici, interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del Comitato.

5. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle materie attinenti le isole minori, relative a:

a) interventi per la salvaguardia ambientale e strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 9.

6. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.

7. La partecipazione al Comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

Art. 3.

*(Intese e accordi di programma
per lo sviluppo sostenibile)*

1. Al fine della tutela della specificità ambientale, storica e culturale delle isole minori nonché in considerazione della specifica condizione, ove sussista, di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato, le regioni e i comuni interessati concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della citata legge n. 662 del 1996, con la partecipazione dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione, d'intesa con le regioni interessate e con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Il programma di interventi è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla diret-

tiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.

Art. 4.

(Itinerari turistici locali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, e allo scopo di valorizzare le sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra i comuni delle isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, nonché di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 2, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

3. Gli itinerari non possono comunque essere realizzati in caso di parere contrario del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del Ministro per i beni e le attività culturali ovvero degli enti di gestione delle aree protette, ove presenti.

Art. 5.

(Presìdi di protezione civile e sanitari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), della presente legge e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato, anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio di un'isola compresa nell'elenco di cui all'allegato A ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed avvalendosi anche di organizzazioni di volontariato, attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. Possono essere istituiti, anche in deroga ai piani regionali, presìdi di carattere sanitario volti a garantire la sicurezza della popolazione residente e dei turisti.

Art. 6.

(Relazioni annuali)

1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, ovvero le comunità isolane o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente ed al presidente del Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 7.

*(Realizzazione di progetti
di e-government nelle isole minori)*

1. Al fine di favorire nelle isole minori l'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e l'integrazione dei servizi erogati dalle diverse amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la quota del fondo di cui all'articolo 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da destinare alla realizzazione di progetti di *e-government* nelle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A e sono altresì definite le procedure e le modalità di utilizzo di tale quota.

Art. 8.

*(Conferenza per lo sviluppo
delle isole minori del Mediterraneo)*

1. È indetta la prima Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo, di seguito denominata «Conferenza», in vista della definizione di una politica di sviluppo

in grado di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, e con lo scopo di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino del Mediterraneo e di valorizzare pienamente il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato da tali comunità, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo.

2. La data della Conferenza è fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Ministro.

4. Il comitato organizzatore assume le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e agli inviti. La designazione dei relatori e la scelta delle personalità da invitare potranno riguardare anche i rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di 500.000 euro per il 2006.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

*(Fondo per lo sviluppo sostenibile
delle isole minori)*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, per la salvaguardia dell'ambiente, gli interventi di messa in sicurezza del territorio e per la funzionalità delle strutture ospedaliere e dei presidi sanitari.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro a decorrere dal 2007 e sino al 2023. Il fondo copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. I criteri e le modalità di pianificazione annuale per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Prestiti obbligazionari)

1. I comuni delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A possono emettere

prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le tipologie di investimenti finanziabili, i criteri e le procedure, le commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.

3. I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari.

4. I comuni delle isole minori possono accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro emissione.

Art. 11.

(Marchi di qualità ambientale)

1. I comuni delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A si avvalgono della consulenza ed organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le seguenti finalità:

a) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

b) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alle certificazioni ISO ed EMAS.

ALLEGATO A

(Articolo 1)

N.	Provincia	Isola
1.	Novara	Isola S. Giulio
2.	Verbania	Isola Madre
3.	Verbania	Isola Superiore
4.	Verbania	Isola Bella
5.	Varese	Isolino Virginia
6.	Como	Isola dei cipressi
7.	Brescia	Isola del Garda
8.	Brescia	Montisola
9.	Perugia	Isola Polvese
10.	Perugia	Isola Maggiore
11.	Venezia	Torcello
12.	Venezia	Burano
13.	Venezia	S. Francesco del deserto
14.	Venezia	S. Erasmo
15.	Venezia	Murano
16.	Venezia	Le Vignole
17.	Venezia	S. Michele
18.	Venezia	S. Giorgio Maggiore
19.	Venezia	La Giudecca
20.	Venezia	Lido
21.	Venezia	Pellestrina-S. Pietro in Volta
22.	Livorno	Gorgona
23.	Livorno	Capraia
24.	Livorno	Isola d'Elba
25.	Livorno	Pianosa
26.	Livorno	Montecristo
27.	Grosseto	Isola del Giglio
28.	Grosseto	Giannutri
29.	La Spezia	Palmaria
30.	Latina	Ponza
31.	Latina	Santo Stefano
32.	Latina	Zannone
33.	Latina	Palmarola
34.	Latina	Ventotene

N.	Provincia	Isola
35.	Napoli	Capri
36.	Napoli	Ischia
37.	Napoli	Procida
38.	Foggia	Isola San Domino (Tremiti)
39.	Trapani	Favignana
40.	Trapani	Levanzo
41.	Trapani	Marettimo
42.	Trapani	Pantelleria
43.	Trapani	Isola Longa
44.	Trapani	Santa Maria
45.	Trapani	Mozia
46.	Trapani	Schola
47.	Trapani	Isola Formica
48.	Palermo	Ustica
49.	Messina	Salina
50.	Messina	Lipari
51.	Messina	Stromboli
52.	Messina	Panarea
53.	Messina	Filicudi
54.	Messina	Alicudi
55.	Messina	Vulcano
56.	Agrigento	Lampedusa
57.	Agrigento	Linosa
58.	Sassari	La Maddalena
59.	Sassari	Isola di Caprera
60.	Sassari	Budelli
61.	Sassari	Asinara
62.	Sassari	Molara
63.	Sassari	Razzoli
64.	Sassari	Santo Stefano
65.	Sassari	Santa Maria
66.	Sassari	Spargi
67.	Sassari	Tavolara
68.	Cagliari	San Pietro
69.	Cagliari	Sant'Antioco